

Assicurazione Multigaranzia per uffici e studi professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Uffici e studi professionali”

novembre 2018

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.


La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it


Al contratto si applica la legge italiana.


 Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO	<p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: a) incendio, fulmine, implosione e scoppio; b) esplosione; c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; e) onda di pressione (bang sonico); f) rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni; g) fumo; h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi); nonché guasti provocati dai ladri; i) eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, ecc.) nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica; j) sovraccarico neve; k) gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture; l) fenomeni elettrici a macchine e impianti facenti parte del Fabbricato assicurato; a attrezzatura ed apparecchi elettronici facenti parte del Contenuto; m) fuoriuscita di acqua condotta; n) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua; o) occlusione di condutture.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: p) danni consequenziali; q) spese di salvataggio; r) spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro comprese le spese per trasloco e ricollocazione del contenuto rimasto illeso; s) Perdite pigioni; t) spese ed onorari di competenza dei periti.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Attrezzature e apparecchi elettronici in Leasing.</p>



Che cosa è assicurato?

Garanzie Complementari INCENDIO (opzionali)	<p>La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• RISCHIO LOCATIVO (A1);• RICORSO TERZI (A3);• COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A4).
Sezione B - FURTO e RAPINA	<p>La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base con le seguenti garanzie: a) furto con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina; b) furto attraverso le luci di serramenti/inferrate; furto durante i periodi di chiusura diurna e serale; furto con spaccata; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno; d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; g) spese ed onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo - "Procedura per la valutazione del danno" delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi addetti; i) spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'ufficio o studio professionale</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; Attrezzature e apparecchi elettronici in Leasing.</p>
Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)	<p>La copertura può essere ulteriormente integrata mediante le coperture opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (B2);• PORTAVALORI (B3);• COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (B4).
Sezione C CRISTALLI	<p>La Sezione C - CRISTALLI prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'ufficio - studio professionale, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché per le rotture causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>È sempre operante la clausola rinuncia alla rivalsa.</p>
Sezione D ELETTRONICA	<p>La Sezione D - ELETTRONICA prevede la copertura assicurativa per i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini. Inoltre, è compresa anche la garanzia: Maggiori spese per noleggio apparecchio elettronico sostitutivo.</p> <p>È sempre operante la clausola Apparecchi elettronici d'ufficio in Leasing.</p>
Garanzie Complementari ELETTRONICA (opzionali)	<p>La copertura può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione della Garanzia SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)</p>
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede una garanzia base R.C.T., che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale.</p> <p>Ad integrazione della definizione di fabbricato la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali. La garanzia R.C.T. si estende inoltre ai danni arrecati a terzi a causa di un incendio del fabbricato destinato ad ufficio-studio professionale, o per inquinamento accidentale, ai danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi, ecc.</p> <p>È prevista anche la R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro che tiene indenne l'Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge (lavoratori dipendenti, collaboratori nel rispetto delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro, collaboratori somministrati e/o distaccati, ecc.).</p> <p>La garanzia può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (E2).</p>

 Che cosa è assicurato?	
Garanzie Complementari RESPONSABILITÀ CIVILE (opzionali)	La copertura assicurativa R.C. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti garanzie opzionali: Committenza; Consegna e prelievo documenti e pratiche; Danni da interruzione o sospensione di attività; Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi; Danni da inquinamento accidentale; Responsabilità personale degli addetti; Danni da incendio.
Sezione F - ASSISTENZA	La Sezione F - ASSISTENZA prevede le seguenti prestazioni: Invio artigiani; Reperimento ed invio del fabbro; Ripristino dell'ufficio/studio professionale dopo il sinistro; Casella postale, fax e segreteria telefonica di emergenza; Trasloco definitivo; Immediato rientro dell'Assicurato; Invio di guardia giurata; Servizio di segreteria.

 Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Incendio	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO</p> Sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti-celle atomiche; c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministrato-re o dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi; i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato al punto s) dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione".
Esclusioni Furto	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</p> Sono esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai so-ci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ol style="list-style-type: none"> 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; g) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.



Esclusioni Cristalli	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione C - CRISTALLI</p> <p>Non sono rimborsate le spese per i danni alle lastre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;e) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;f) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre alla cui data dell'effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;h) dovuti a semplici scheggiature e rigature;i) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;l) aventi valore artistico. <p>Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
Esclusioni Elettronica	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione D - ELETTRONICA</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni. <p>Non sono, inoltre, indennizzati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">f) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A - Incendio, di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione B - Furto e rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico;g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;l) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell'impianto; danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Elettronica	<p>o) a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengano a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;</p> <p>p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;</p> <p>q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.</p>
Esclusioni RCT e Rc Proprietà del Fabbricato	<p>Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:</p> <p>a) i danni conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da inquinamento accidentale";2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; <p>b) i danni da:</p> <ol style="list-style-type: none">1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;2) proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;3) impiego di aeromobili;4) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; <p>c) i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>d) i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) da furto;2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da incendio"; <p>e) i danni derivanti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato;2) da inadempimenti di natura contrattuale; <p>f) i danni provocati da persone non addetti, operanti nell'ufficio - studio professionale;</p> <p>g) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;</p> <p>h) i danni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none">1) detenzione o impiego di esplosivi;2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 56 - "Danni da interruzione e sospensione di attività".4) campi elettromagnetici;5) presenza, detenzione e dall'impiego di amianto. <p>Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:</p> <p>i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;</p> <p>j) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.</p> <p>Inoltre la garanzia R.C.T. non è operante per i danni:</p> <p>k) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;</p> <p>l) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni RCO	L'assicurazione R.C.O. non è valida: a) per le malattie professionali; b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Esclusioni Assistenza	Premesso che si intendono richiamate le esclusioni di cui all'articolo "Esclusioni" delle Norme che regolano la Sezione A - Incendio: - nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa, o a titolo di compensazione per quanto dovuto; - nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato identificato in polizza.
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	Per tutte le sezioni di polizza In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la copertura base della Sezione A - "Incendio".

Sezione A - INCENDIO

Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - Contenuto	
Oggetti pregiati	11.000 euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua ed oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200 euro	
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni provocati da ordigni esplosivi	-	Scoperto 10% col minimo di 100 euro per sinistro
Guasti provocati dai ladri	1.100 euro per sinistro	-
Eventi atmosferici	-	100 euro per sinistro
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Sovraccarico neve	-	150 euro per sinistro
Gelo	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a macchine e impianti del fabbricato	3% della somma assicurata A1- Fabbricato	100 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a attrezzatura e apparecchi elettronici facenti parte del contenuto	2% della somma assicurata A2 - Contenuto; limite per gli apparecchi elettronici di 1.100 euro sinistro/anno	

**Ci sono limiti di copertura?**

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Acqua condotta	2.600 euro sinistro/anno per tubi interrati	100 euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Occlusione di condutture	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Franchigia
Spese di demolizione e sgombero - Spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato	30% dell'indennizzo pagabile	-
Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato	per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.200 euro	-
Ricorso Terzi (A3)	20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività	100 euro per sinistro per danni da acqua
Costo di ricostruzione enti particolari (A4)	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	-

Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base

Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica B1 - Contenuto
Valore a nuovo per attrezzatura e apparecchi elettronici	Doppio del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro.
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di 11.000 euro per singolo quadro, tappeto e arazzo, oggetto d'arte
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200 euro

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	2.100 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Atti vandalici	10% della somma assicurata B1 - Contenuto	-
Spese ed onorari dei periti	3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 1.550 euro	-
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	260 euro sinistro/anno	-
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	260 euro sinistro/anno	-
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
Valori nei mezzi di custodia (B2)	-	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Portavalori (B3)	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Costo di ricostruzione enti particolari (B4)	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	-

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - CRISTALLI**

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Franchigia
Lastra (o insegna)	2.600 euro per singola lastra	50 euro per sinistro

Sezione D - ELETTRONICA

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura di apparecchi elettronici d'ufficio	1.100 euro sinistro/anno per i conduttori esterni	150 euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato	1.100 euro per sinistro/anno	-
Garanzia Complementare (Opzionale)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	Spese di ricostruzione o duplicazione effettivamente sostenute entro un anno dal sinistro	Scoperto 5% col minimo di 250 euro per sinistro

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia Base R.C.O.	Limite di indennizzo	Franchigia
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del massimale assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.500 euro
Garanzia Base R.C.T.	Limite di indennizzo	Franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Condizioni Speciali R.C.T. (Operanti in relazione al rischio assicurato)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Committenza auto	-	150 euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Consegna, prelievo documenti e pratiche	10% del massimale assicurato sinistro/anno	150 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	150 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Responsabilità personale degli addetti per uso di armi per legittima difesa	Massimale assicurato in ogni caso col massimo di 1.000.000 per sinistro	Franchigia per danni a cose 250 euro per sinistro
R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato (Opzionale)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro



Ci sono limiti di copertura?


Sezione F - ASSISTENZA


Prestazione	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
a) Reperimento e invio idraulico	Uscita e manodopera Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione	104 euro per evento 312 euro per anno
b) Reperimento e invio elettricista		104 euro per evento 312 euro per anno
c) Reperimento e invio del fabbro		104 euro per evento 312 euro per anno
Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere nel complesso prestate più di 3 volte per ciascun anno assicurativo.		
Ripristino dell'ufficio-studio professionale dopo il sinistro	Ripristino locali, lavori di pulizia	155 euro per evento e per anno
Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza	Segreteria telefonica di emergenza solo per un massimo di 5 giorni dalla data del sinistro	Per il periodo di inagibilità dei locali con il massimo di 90 giorni
Trasloco definitivo	Trasloco presso deposito provvisorio o nuova sede ufficio o studio professionale	1.033 euro purché trasloco entro 30 giorni dal sinistro
Immediato rientro dell'Assicurato	Aereo classe turistica, treno 1° classe o altro mezzo ritenuto più idoneo	259 euro
Invio guardia giurata	Vigilanza locali	Fino a 259 euro Periodo massimo 24 ore





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.</p> <p>Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale</p>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	<p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Cristalli - D - Elettronica verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione B - Furto e Rapina: "Esclusioni", lettere c) e d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera c).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione C - Cristalli, Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione D - Elettronica, Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione Elettronica "Esclusioni", lettere c) e d).</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).</p>

 Come posso disdire la polizza?	
<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</p>	

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Uffici e studi professionali è un prodotto multigaranzia diretto a tutelare i beni e il patrimonio del professionista conduttore o proprietario di immobili ad uso ufficio.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 24,9 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p> <p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p> <p>L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tue coperture assicurative in essere; • le tue condizioni contrattuali (<i>standard</i>); • lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze. <p>My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!</p>	